

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP**

**DI CONCERTO CON:**

- **Area Pubblicità e Occupazione Suolo**

**OGGETTO**

Disposizioni attuative della deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 13 dicembre 2021.  
Presa d'atto di quanto previsto dall'art dell'art 1 comma 815 della Legge 197 del 29/12/2022

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Zito Mario - Area Pubblicità e Occupazione Suolo*

## IL DIRETTORE (Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP)

### VISTO

- ✓ il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- ✓ visto e richiamato integralmente il Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 16 dicembre 2020 e aggiornato con successivi provvedimenti n. 38 del 20 maggio 2021 e n. 105 del 13 dicembre 2021;
- ✓ visti e richiamati i provvedimenti legislativi assunti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ✓ " Vista la determinazione n. 412 del 28.01.2022 del Direttore Operativo avente per oggetto "Approvazione del Documento Tecnico-Operativo sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Leggere, Semirigide e con Dehors del Comune di Milano. Disposizioni attuative della deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 13 dicembre 2021 e precisazioni in ordine ai termini temporali di progressivo adeguamento alla nuova disciplina regolamentare approvata";

### PRESUPPOSTO

#### PREMESSO CHE:

con Determinazione Dirigenziale 5210 del 29 06 2022 (qui integralmente richiamata) si è preso atto della disciplina nazionale di cui all'art. 10 ter della legge n. 51/2022 che ha convertito il DL n. 21/2022, secondo cui le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, consentendo la permanenza fino al 30 settembre 2022 delle strutture straordinarie Covid per coloro che, già titolari di occupazione suolo rilasciate nel 2020 2021, avessero manifestato entro il 22 aprile 2022 volontà di proseguire con occupazioni suolo presentando istanze di occupazione suolo, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari;

L'art 40 del DL 23 settembre 2022, n. 144 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 23 settembre 2022 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha disposto che *“L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.”*

Con conseguente determinazione dirigenziale n.7895 del 29/09/2022 si è preso atto della nuova disciplina consentendo la permanenza fino al 31 dicembre 2022 delle strutture straordinarie Covid per coloro che, già titolari di occupazione suolo rilasciate nel 2020 2021, avessero manifestato entro il 22 aprile 2022 volontà di proseguire con occupazioni suolo presentando istanze di occupazione suolo, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari.

#### EVIDENZIATO CHE:

L'art. 1 comma 815 L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 dispone che *“All'articolo 40, comma 1, del decreto- legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»”.*

Si prende conseguenzialmente atto della nuova disciplina consentendo la permanenza fino al 30 giugno 2023 delle strutture straordinarie Covid per coloro che, già titolari di occupazione suolo rilasciate nel 2020 2021,

abbiano manifestato entro il 22 aprile 2022 volontà di proseguire con occupazioni suolo presentando istanze di occupazione suolo, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari.

Conseguentemente nell'attuale contesto delineato dal susseguirsi degli interventi normativi in materia, potranno presentarsi i seguenti casi rispetto ai quali l'Amministrazione comunale intende procedere come indicato:

1. occupazioni di suolo in essere da parte di titolari che abbiano manifestato entro il termine del 22 aprile 2022 la volontà di adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare e per i quali siano ancora in corso le attività istruttorie volte al rilascio del nuovo titolo concessorio. In tale ipotesi è consentita la permanenza dell'occupazione nella configurazione ad oggi in essere, nelle more del rilascio del nuovo titolo concessorio nel quale sarà indicata anche la superficie di suolo definitiva da occuparsi e le correlate modalità cui l'esercente dovrà attenersi; dovrà in tal caso essere corrisposto il relativo canone per l'annualità 2023 al momento del ritiro del titolo o con pagamenti rateizzati per canoni di importo superiore a 1.550 euro;
2. occupazioni di suolo in essere da parte di titolari che abbiano manifestato entro il termine del 22 aprile 2022 la volontà di adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare ma che, in esito all'istruttoria svolta, abbiano ottenuto un provvedimento concessorio di diniego. In tale ipotesi l'Amministrazione, tenuto conto dell'art 1 comma 815 L. n.197/2022 e della richiesta di regolarizzazione presentata entro il 22 aprile 2022, che costituisce assenza di disdetta, intende consentire la permanenza, in via eccezionale e solo fino al 30 giugno 2023, dell'occupazione nella configurazione in essere, con corresponsione del relativo canone annuale;
3. occupazioni di suolo in essere da parte di titolari che non abbiano manifestato entro il termine del 22 aprile 2022 la volontà di adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare. In tale ipotesi si configura la fattispecie dell'occupazione abusiva cui saranno applicate, all'esito dei necessari controlli, le sanzioni previste dalle norme regolamentari in materia.

Gli esercenti che abbiano già ottenuto il titolo concessorio in adeguamento alla disciplina regolamentare vigente nel corso del 2022 ovvero lo ottengano entro la data di adozione della presente determinazione, potranno presentare istanza entro il 28 febbraio 2023 (con email al seguente indirizzo: pagamenti.straordinarie @comune.milano.it) per mantenere, in via eccezionale e solo fino al 30 giugno 2023, l'ulteriore porzione di suolo pubblico, come prevista nella precedente concessione straordinaria Covid ridotta nell'ambito della nuova concessione rilasciata.

In tal caso dovrà essere allegato all'istanza il bollettino di pagamento in autoliquidazione sul c.c. postale n. 59897280 o copia del Bonifico bancario IBAN IT49Q0760101600000059897280 intestati a Comune di Milano – Area Pubblicità e Occupazione Suolo – Causale: “CUP 2023 – mantenimento occupazione straordinaria”, per la differenza in metri quadri tra la superficie autorizzata con concessione straordinaria e quella concessa con titolo definitivo. Tale pagamento dovrà essere rapportato alla tariffa annua per occupazione permanente e non potrà essere oggetto di rateizzazione.

Gli esercenti che otterranno il titolo concessorio in adeguamento alla disciplina regolamentare vigente dopo la data di adozione della presente determinazione, potranno presentare istanza entro 15 giorni dalla comunicazione di ottenimento del titolo (con email al seguente indirizzo: pagamenti.straordinarie @comune.milano.it) per mantenere, in via eccezionale e solo fino al 30 giugno 2023, l'ulteriore porzione di suolo pubblico, come prevista nella precedente concessione straordinaria Covid ridotta nell'ambito della nuova concessione rilasciata.

Anche in tal caso dovrà essere allegato all'istanza il bollettino di pagamento in autoliquidazione sul c.c. postale n. 59897280 o copia del Bonifico bancario IBAN IT49Q0760101600000059897280 intestati a Comune di Milano – Area Pubblicità e Occupazione Suolo – Causale: “CUP 2023 – mantenimento occupazione straordinaria”, per la differenza in metri quadri tra la superficie autorizzata con concessione straordinaria e quella concessa con titolo definitivo. Tale pagamento dovrà essere rapportato alla tariffa annua per occupazione permanente e non potrà essere oggetto di rateizzazione.

**DATO ATTO CHE**, conseguentemente all'approvazione del presente provvedimento, sarà fornita debita comunicazione agli operatori commerciali mediante idonea pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sulla specifica piattaforma dedicata GeoPost

## **DETERMINA**

1. di prendere atto dell'art. 1 comma 815 della L. n.197/2022 (legge di bilancio 2023) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, secondo cui all'articolo 40, comma 1, del decreto- legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2. conseguenzialmente di consentire la permanenza fino al 30 giugno 2023 delle strutture straordinarie Covid per coloro che, già titolari di occupazione suolo rilasciate nel 2020 2021, abbiano manifestato entro il 22 aprile 2022 volontà di proseguire con occupazioni suolo presentando istanze di occupazione suolo, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari;
3. di procedere in particolare come di seguito indicato rispetto alle diverse ipotesi occupazionali descritte:
  - con riguardo alle occupazioni di suolo in essere da parte di titolari che abbiano manifestato entro il termine del 22 aprile 2022 la volontà di adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare e per i quali siano ancora in corso le attività istruttorie volte al rilascio del nuovo titolo concessorio, sarà consentita la permanenza dell'occupazione nella configurazione ad oggi in essere, nelle more del rilascio del nuovo titolo concessorio nel quale sarà indicata anche la superficie di suolo definitiva da occuparsi e le correlate modalità cui l'esercente dovrà attenersi; dovrà in tal caso essere corrisposto il relativo canone per l'annualità 2023 al momento del ritiro del titolo o con pagamenti rateizzati per canoni di importo superiore a 1.550 euro;
  - con riguardo alle occupazioni di suolo in essere da parte di titolari che abbiano manifestato entro il termine del 22 aprile 2022 la volontà di adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare ma che, in esito all'istruttoria svolta, abbiano ottenuto un provvedimento concessorio di diniego, sarà consentita la permanenza, in via eccezionale e solo fino al 30 giugno 2023, nella configurazione in essere, con corresponsione del relativo canone annuale, in considerazione di quanto previsto dall'art 1 comma 815 L. n.197/2022 e della richiesta di regolarizzazione presentata entro il 22 aprile 2022, che costituisce assenza di disdetta;
  - con riguardo alle occupazioni di suolo in essere da parte di titolari che non abbiano manifestato entro il termine del 22 aprile 2022 la volontà di adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare, si configura la fattispecie dell'occupazione abusiva cui saranno applicate, all'esito dei necessari controlli, le sanzioni previste dalle norme regolamentari in materia;
  - gli esercenti che abbiano già ottenuto il titolo concessorio in adeguamento alla disciplina regolamentare vigente nel corso del 2022 ovvero lo ottengano entro la data di adozione della presente determinazione, potranno presentare istanza entro il 28 febbraio 2023 (con email al seguente indirizzo: pagamenti.straordinarie @comune.milano.it) per mantenere, in via eccezionale e solo fino al 30 giugno 2023,, l'ulteriore porzione di suolo pubblico , come prevista nella precedente concessione straordinaria Covid; ridotta nell'ambito della nuova concessione rilasciata;
  - gli esercenti che otterranno il titolo concessorio in adeguamento alla disciplina regolamentare vigente dopo la data di adozione della presente determinazione, potranno presentare istanza entro

15 giorni dalla comunicazione di ottenimento del titolo (con email al seguente indirizzo: pagamenti.straordinarie @comune.milano.it) per mantenere, in via eccezionale e solo fino al 30 giugno 2023,, l'ulteriore porzione di suolo pubblico , come prevista nella precedente concessione straordinaria Covid; ridotta nell'ambito della nuova concessione rilasciata;

5. di dare atto che conseguentemente all'approvazione del presente provvedimento, sarà fornita debita comunicazione agli operatori commerciali mediante idonea pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sulla specifica piattaforma dedicata GeoPost;
6. di disporre la decorrenza immediata del presente provvedimento.

IL DIRETTORE (Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP)  
Luigi Draisci (Dirigente Adottante)

IL DIRETTORE (Area Pubblicità e Occupazione Suolo)  
Nunzio Domenico Paol Dragonetti (Resp. di concerto)